



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Regolamento dell'Organismo paritetico per l'innovazione del settore AFAM

VISTO il D.lgs. n.165/2001 e s.m.i recante norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione, Università e Ricerca, sottoscritto il 18 gennaio 2024, relativo al triennio 2019 – 2021, e in particolare l'art. 7, relativo all'Organismo Paritetico per l'Innovazione;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 177 del 13 febbraio 2024, con il quale è stato costituito l'Organismo Paritetico per l'Innovazione per il settore AFAM presso il Ministero dell'Università e della Ricerca;

VISTO l'art.7 comma 4 lettera d) del CCNL Istruzione, Università e Ricerca 2019/2021 secondo cui l'Organismo paritetico per l'innovazione adotta un regolamento che ne disciplini il funzionamento;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del CCNL Istruzione, Università e Ricerca 2019/2021 *“l'organismo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa nazionale”*;

ADOPTA

il seguente

REGOLAMENTO

Art.1

(Istituzione – Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell' Organismo Paritetico per l'Innovazione (di seguito Organismo) del Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, Ministero) per il settore AFAM, costituito ai sensi dell'art. 7 del CCNL Comparto Istruzione, Università e Ricerca del 18 gennaio 2024 (triennio 2019 – 2021), con la finalità di attivare relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, anche con riferimento al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di formulare proposte all'amministrazione o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

Art. 2

(Composizione e sede)

1. L'Organismo ha composizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi delle norme vigenti in tema di rappresentatività delle OO.SS. di cui all'art. 7, comma 4 lettera a), del CCNL 2019/21 e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione.
2. L'Organismo dell'AFAM presso il Ministero ha sede in Roma, Largo A. Ruberti n. 1, con possibilità di collegamento tramite videoconferenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

3. I componenti supplenti, indicati nel decreto istitutivo, possono partecipare alle riunioni dell'Organismo, con diritto di voto, in caso di assenza o impedimento dei titolari. Gli stessi possono altresì assistere in collegamento da remoto alle riunioni a cui partecipano i rispettivi titolari.
4. Per agevolare la comunicazione dei lavoratori con l'organismo è attivata una casella di posta elettronica dedicata (opiafam@mur.gov.it).

Art. 3

(Durata in carica – Cessazione dell'incarico)

1. L'Organismo ha durata triennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino alla nomina del nuovo organismo. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.
2. Coloro che compongono l'organismo, nominati nel corso del triennio, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato dell'Organismo.
3. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, dovuta a dimissioni e/o trasferimento ad altra Amministrazione, o ad altra causa, si provvede alla sostituzione con le medesime modalità previste per la nomina dell'Organismo. Nelle more della designazione del sostituto, l'Organismo opera in composizione ridotta, purché della stessa facciano parte la metà più uno dei componenti sia in rappresentanza dell'Amministrazione sia della parte sindacale.
4. È fatta salva la facoltà, per ciascuna Organizzazione sindacale e per l'Amministrazione, di sostituire in tutto o in parte i propri rappresentanti qualora si modifichi l'incarico o il ruolo da essi ricoperto all'interno del soggetto designante.
5. La scadenza dell'Organismo rimane quella originaria, decorrente dalla prima costituzione.

Art. 4

(Compiti dell'Organismo)

1. L'Organismo esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'art. 7 del vigente CCNL Istruzione, Università e Ricerca, e in particolare:
 - può trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito dell'analisi di fattibilità, alle parti negoziali della contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di quest'ultima, o all'amministrazione;
 - può svolgere analisi, indagini e studi, anche in riferimento a quanto previsto dall'art. 20 del CCNL Istruzione, Università e Ricerca (Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale);
 - può ricevere progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui all'art. 7, comma 4 lettera a), del CCNL Istruzione, Università e Ricerca o da gruppi di lavoratori, e in tali casi si esprime sulla loro fattibilità;
 - affronta le tematiche del lavoro agile e della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
 - redige un report annuale delle proprie attività.
2. L'Organismo, qualora l'attività svolta lo rendesse necessario, può redigere una relazione sugli ambiti trattati, sulle iniziative intraprese e sulle criticità emerse nell'esercizio delle proprie competenze, con riferimento all'anno precedente.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

3. Costituiscono oggetto di informazione, nell'ambito dell'Organismo di cui al presente articolo, gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 20 del CCNL.

Art. 5

(Compiti del Presidente)

1. Il Presidente:
 - a) rappresenta l'Organismo, ne convoca e presiede le riunioni, stabilendone l'ordine del giorno anche sulla base delle richieste e delle indicazioni di coloro che lo compongono, e ne coordina i lavori;
 - b) garantisce che l'attività dell'Organismo si svolga in stretto raccordo con i competenti Uffici del Ministero dell'università e della ricerca fornendo informazione costante circa le iniziative attuate;
 - c) adotta le misure che favoriscano un buon funzionamento dell'Organismo;
 - d) coordina l'operatività delle iniziative approvate dall'Organismo;
 - e) sottoscrive gli atti ufficiali;
 - f) assicura che le prerogative dell'Organismo siano rispettate (comunica al Segretariato Generale del Ministero e alle OO.SS. le dimissioni e la richiesta di sostituzione dall'incarico dei componenti, assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive senza che sia intervenuto chi supplisce);
2. Il Presidente dura in carica tre anni, a meno che due terzi di coloro che compongono l'Organismo ne richiedano la sostituzione con contestuale proposta della persona cui conferire l'incarico.
3. Il componente supplente del Presidente supplisce anche tali funzioni in caso di assenza o impedimento del Presidente.
4. Il Presidente, dopo aver sentito i componenti, potrà attribuire a uno o più componenti compiti determinati in specifiche materie o tipologie di materie, anche con riferimento alle commissioni e gruppi di lavoro di cui al successivo art. 10, fatte salve le prerogative di cui all'art. 5 che restano in capo alla persona che svolge le funzioni di Presidente.

Art. 6

(Compiti di segreteria)

1. Le funzioni di segreteria sono affidate al personale in servizio presso l'Ufficio del Ministero competente in materia di relazioni sindacali AFAM, che avrà cura di convocare le riunioni ai sensi dell'articolo 7.
2. L'organismo, all'inizio di ciascuna seduta, individua il segretario verbalizzante che, in caso di adozione di deliberazioni, verbalizza il numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti, e provvede a trasmettere il verbale alla segreteria, che a sua volta cura la trasmissione ai componenti, sia titolari che supplenti.
3. La segreteria tiene tutta la documentazione riguardante l'Organismo supportandolo nel funzionamento e provvede a dare la più ampia diffusione possibile degli atti e delle attività dell'Organismo attraverso gli strumenti informatici del Ministero.
4. Nei casi in cui la segreteria, almeno tre giorni prima del termine per il parere richiesto, trasmetta la documentazione all'Organismo per valutazioni e osservazioni, l'Organismo si riunisce nel più breve tempo possibile, anche in modalità videoconferenza, per una valutazione collegiale e per fornire il parere richiesto.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETERIATO GENERALE

Art. 7

(Convocazioni)

1. L'Organismo si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno tre volte l'anno.
2. Il Presidente convoca l'Organismo in via straordinaria ogni qualvolta sia richiesto da almeno 1/3 dei componenti effettivi, ovvero ogni qualvolta l'Amministrazione manifesti un'intenzione di progettualità organizzativa complessa che richieda il supporto dell'Organismo e nel caso di proposte da esaminare pervenute dalle organizzazioni sindacali o da gruppi di lavoratori.
3. La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail tramite la casella di posta dedicata o dalla casella di segreteria della competente Direzione Generale almeno 5 giorni lavorativi prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità, ove possibile, almeno 3 giorni prima della data prescelta.
4. La convocazione, inviata ai componenti, sia titolari che supplenti, per il tramite della segreteria, deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.
5. Tutte le riunioni si svolgono, di norma, durante l'orario di lavoro. Coloro che sono impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione per iscritto all'indirizzo email dell'Organismo e al proprio supplente.

Art. 8

(Modalità di funzionamento e deliberazioni)

1. Le riunioni si svolgono durante l'orario di lavoro, nelle seguenti modalità: videoconferenza, in presenza o mista.
2. Ogni riunione dell'Organismo si apre con la verifica delle presenze per accertare l'esistenza del numero legale.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria che sia presente la metà più uno di coloro che hanno diritto di voto.
4. Le condizioni di validità delle riunioni devono permanere durante l'intero svolgimento dei lavori.
5. Le deliberazioni/decisioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti espressi dai componenti presenti, con voto palese e, in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente.
6. Se necessario, l'Organismo può invitare alle riunioni rappresentanti dell'Amministrazione o sindacali, ovvero esperti nell'ambito delle materie oggetto di discussione, tranne nel caso in cui si discutano temi soggetti a privacy.
7. Le riunioni dell'Organismo devono essere verbalizzate in forma sintetica e il verbale viene trasmesso ai componenti, i quali possono far pervenire eventuali osservazioni entro 5 giorni dall'invio dello stesso; in mancanza di osservazioni, il verbale si intende approvato.
8. Le eventuali osservazioni presentate che necessitino di approfondimento da parte dell'Organismo, devono essere esaminate nella prima seduta successiva. In entrambi i casi il verbale è letto e sottoscritto dal Presidente e da chi redige il verbale, nella riunione successiva.
9. Le deliberazioni approvate sono inoltrate alla Direzione Generale competente per gli adempimenti di competenza.



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

Art. 9

(Dimissioni dei componenti)

1. Le dimissioni di una o più persone che compongono l'Organismo devono essere presentate per iscritto al Presidente dell'Organismo stesso, che ne darà comunicazione al Segretariato Generale per consentirne la sostituzione.
2. L'Organismo prende atto delle dimissioni nella prima seduta successiva alla data di ricezione della comunicazione.
3. Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni all'Organismo, al Segretariato Generale e alle OO.SS.

Art. 10

(Commissioni e gruppi di lavoro)

1. Nello svolgimento della sua attività l'Organismo può operare anche attraverso commissioni o gruppi di lavoro, di norma formati in modo paritetico tra Amministrazione e OO.SS. finalizzati a scopi quali, ad esempio, lo svolgimento di attività di approfondimento, progettazione e ricerca relativi a singoli o più settori d'intervento. Ne possono far parte, componenti titolari e supplenti.
2. La partecipazione ai gruppi di lavoro avviene per autocandidatura, in base alle competenze specifiche. Ciascun gruppo di lavoro può essere composto da un massimo di dieci componenti. In caso le autocandidature superino tale numero l'Organismo seleziona i componenti del gruppo, nel rispetto della pariteticità, salvo valutare la suddivisione in più sottogruppi di lavoro.
3. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato dell'Organismo secondo le modalità di funzionamento fissate dall'Organismo stesso; gli esiti dei lavori sono riportati all'Organismo.
4. Nel caso in cui vengano trattati argomenti che richiedano riservatezza, è di norma vietata la partecipazione di esterni all'Organismo. Tutti i componenti sono tenuti a riserbo assoluto su nomi e fatti oggetto di discussione e rispettano il Codice di comportamento del personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 11

(Rapporti tra l'Organismo e il Ministero dell'università e della ricerca)

1. I rapporti tra l'Organismo e l'amministrazione sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. L'Organismo può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
3. L'Organismo mette a disposizione le informazioni o i progetti utili agli Organismi e agli Uffici del Ministero che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti ad argomenti e materie tra quelli di competenza dell'Organismo stesso.
4. L'Organismo può proporre alla Direzione Generale competente del Ministero la pubblicazione sul sito del MUR di propri atti, documenti, relazioni, nonché dell'attività svolta nell'ambito dell'Organismo stesso.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. Le informazioni ed i documenti assunti dall'Organismo nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati ai sensi della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali,



Ministero dell'Università e della Ricerca

SEGRETARIATO GENERALE

con ciò intendendosi il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il D. Lgs. n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante.

Art. 13

(Rapporti con altri organismi)

1. Qualora necessario, l'Organismo si raccorda con altri soggetti esterni, nazionali e internazionali e altri Organismi Paritetici per l'Innovazione ai fini della valorizzazione del benessere delle persone.

Art. 14

(Validità e modifiche del Regolamento)

1. Il Regolamento è approvato e modificato a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti aventi diritto al voto.
2. Il presente Regolamento e le modifiche sono pubblicati sul sito web istituzionale del Ministero ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Art. 15

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.
2. Ai componenti dell'Organismo non spettano compensi né rimborsi comunque denominati.

Il presente Regolamento è approvato nella seduta del 9 maggio 2024

LA PRESIDENTE

dott.ssa Marcella Gargano